L'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO UE-CANADA E NUOVE PROCEDURE IN TEMA DI ORIGINE PREFERENZIALE

Enea Fochesato

Esercita la professione di avvocato in Milano in materia di diritto doganale e del commercio internazionale. Durante la sua carriera professionale ha collaborato con primari studi legali internazionali.
È titolare dello Studio Legale Fochesato – Jus&Trade che presta consulenza e assistenza alle imprese che operano nei mercati internazionali.
Svolge attività di relatore sia in Italia che all'estero su temi di diritto doganale e del commercio internazionale (i suoi più recenti convegni si sono svolti a Seul e Los Angeles) e organizza attività formative in collaborazione con l'associazione degli spedizionieri degli Stati Uniti (National Customs Broker & Forwarders Association of America, "NCBFAA") con sede a Washington.
È autore di pubblicazioni giuridiche, partecipa attivamente agli incontri tenuti dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane a Bruxelles ed è socio dell'International Network of Customs Universities (INCU) con sede in Australia.

Come noto[1], lo scorso 21 settembre è entrato in vigore in via provvisoria (in attesa della ratifica da parte degli Stati membri dell'Ue) l'Accordo economico e commerciale globale (Ceta) tra l'Unione europea e il Canada[2] che si pone – tra gli altri – l'obiettivo di ridurre o sopprimere i dazi doganali sui **prodotti originari** delle due aree, così come individuati dalle **regole di origine preferenziale** di cui al protocollo dell'Accordo Ceta.
Gli operatori nazionali dovranno quindi fin da subito prendere confidenza con le norme e procedure in tema di origine previste dal Ceta, **pena l'impossibilità di accedere ai benefici in termini di riduzione o esenzione daziaria**.
In proposito, come segnalato nel mio precedente articolo di luglio scorso[3], l'Accordo Ceta si pone nell'alveo degli accordi di libero scambio di nuova generazione (come quello con la Corea del Sud) che, in un'ottica di semplificazione delle procedure, prevedono che l'origine preferenziale possa essere dichiarata **solamente attraverso una dichiarazione in fattura** (o documento equipollente), non contemplando quindi la possibilità di richiedere in via alternativa il certificato d'origine preferenziale (tipicamente il certificato EUR 1), a tutto vantaggio della speditezza e del minor costo delle spedizioni.
Tuttavia, a differenza di quanto previsto per l'accordo con la Corea del Sud, gli esportatori dell'Unione che intendano dichiarare l'origine preferenziale della propria merce nell'ambito del

Ceta, dovranno previamente iscriversi alla banca dati Ue degli esportatori registrati denominata "Rex" (Registered Exporter) e finalizzata a registrare gli esportatori autorizzati a certificare l'origine preferenziale della merce (art. 80, par. 1, Reg. Ue 2447/2015)[4].
Detta banca dati era stata dapprima prevista limitatamente all'ambito dei trattamenti tariffari preferenziali concessi dall'Unione su base unilaterale nei confronti di alcuni Paesi o gruppi di Paesi in via di sviluppo (c.d. "Sistema delle preferenze generalizzate"); ora, in ragione dell'art. 68 del Reg. Ue 2447/2015[5], è stata estesa anche all'ambito dei trattamenti preferenziali reciproci, come appunto il Ceta che pertanto si pone come il primo accordo preferenziale su base bilaterale ad applicare il sistema Rex.
Va poi detto che non vi è obbligo di registrazione alla banca dati Rex qualora il valore della spedizione non superi i 6.000 euro (art. 68, paragrafo 4 del Reg. Ue 2447/2015). È poi previsto (art. 68, paragrafo 5 del Reg. Ue 2447/2015) un regime transitorio, in virtù del quale, fino al 31 dicembre 2017, sarà possibile dichiarare l'origine in fattura per valori superiori a 6.000 euro anche in assenza di registrazione al Rex, a condizione però che l'operatore sia in possesso dello **status di esportatore autorizzato** di cui ho avuto modo di parlare nel mio precedente articolo pubblicato nello scorso mese di luglio.
Ciò detto e al fine di rendere più chiaro ai lettori quanto sopra esposto, pare utile rappresentare, a titolo esemplificativo, i seguenti due casi.
Caso 1 (Tabella 1): operatore italiano (o Ue) che intenda esportare merce preferenziale in Canada **entro il 31 dicembre 2017**.
Caso 2 (Tabella 2): operatore italiano (o Ue) che intenda esportare merce preferenziale in Canada **dal 1° gennaio 2018**.
Quindi, una volta superato il periodo transitorio, dal 1° gennaio 2018 gli esportatori Ue che vorranno dichiarare l'origine preferenziale nell'ambito del Ceta per valori superiori ai 6.000 euro, dovranno necessariamente **fare domanda di iscrizione alla banca dati Rex**, compilando il modulo di cui all'al-

Spedizione di merce di valore fino a 6.000 €	Spedizione di merce di valore superiore a 6.000 €
L'operatore potrà dichiarare l'origine preferenziale della propria merce mediante dichiarazione in fattura (o documento equipollente), **senza alcun obbligo di registrazione presso la banca dati Rex o di acquisizione dello status di esportatore autorizzato**	L'operatore potrà dichiarare l'origine preferenziale della propria merce mediante dichiarazione in fattura (o documento equipollente), **purché sia registrato alla banca dati Rex o, alternativamente, sia in possesso dello status di esportatore autorizzato**

Tabella 1

Spedizione di merce di valore fino a 6.000 €	Spedizione di merce di valore superiore a 6.000 €
L'operatore potrà dichiarare l'origine preferenziale della propria merce mediante dichiarazione in fattura (o documento equipollente), **senza alcun obbligo di registrazione presso la banca dati Rex o di acquisizione dello status di esportatore autorizzato**	L'operatore potrà dichiarare l'origine preferenziale della propria merce mediante dichiarazione in fattura (o documento equipollente), **purché sia registrato alla banca dati Rex**

Tabella 2

legato 22-06 del Reg. Ue 2447/2015 e presentandolo all'autorità doganale competente per territorio, la quale dovrà, "senza indugio" attribuire al richiedente il relativo numero di esportatore registrato, i dati di registrazione e la data di decorrenza della stessa (art. 80, par. 2, Reg. Ue 2447/2015).

In ogni caso, per poter dichiarare l'origine preferenziale in fattura, **tutti gli esportatori di merce preferenziale** (quindi anche quelli esentati da qualsiasi autorizzazione o registrazione doganale poiché effettuano spedizioni di valore fino a 6.000 euro), devono adempiere ai seguenti obblighi indicati all'art. 91 del Reg. Ue 2447/2015:

a. tenere una contabilità commerciale (es. fatture, dichiarazioni dei fornitori, ecc.) adeguata, relativa alla produzione e alla fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale;
b. tenere a disposizione dell'autorità doganale tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione (ad es. le distinte base di fabbricazione);
c. conservare tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione;
d. conservare, per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui la dichiarazione di origine è stata compilata, i registri delle dichiarazioni di origine rilasciate dall'esportatore, nonché i registri della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte.

Allo stato, non risulta ancora chiaro se, una volta a regime il sistema Rex anche in ambito Ceta, i requisiti di cui sopra saranno oggetto di una verifica (audit) preventiva da parte dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio, oppure se quest'ultima provvederà comunque ad iscrivere l'operatore al Rex ma con riserva di effettuare la verifica (a tappeto o a campione) in un secondo tempo.

Al riguardo, si può supporre che, in analogia con quanto avviene attualmente in tema di rilascio dello **status di esportatore autorizzato**, l'Agenzia delle Dogane subordinerà la registrazione al Rex all'effettuazione di un audit preventivo presso l'operatore richiedente volto a verificare la conformità delle operazioni in tema di origine.

Se l'Agenzia delle Dogane dovesse intraprendere la via dell'audit preventivo, pare però auspicabile che, in casi di urgenza[6], essa provveda comunque all'iscrizione dell'operatore al Rex, riservandosi di effettuare la verifica in un momento successivo. Anche perché, in caso contrario, si creerebbero delle situazioni di svantaggio competitivo degli operatori nazionali nei confronti dei concorrenti di altri Stati membri dell'Ue.

In ogni caso, in attesa che vengano chiarite le questioni ancora aperte riguardanti il Rex, come già detto, il regime transitorio di cui all'art. 68, par. 5 del Reg. Ue 2447/2015 prevede che l'operatore il quale debba dichiarare l'origine in ambito Ceta per spedizioni superiori ai 6.000 euro, possa comunque farlo qualora sia in possesso dello status di espor-

tatore autorizzato. In tal caso, non dovrà far altro che domandarne l'estensione anche all'accordo Ceta. L'operatore che, al contrario, non fosse in possesso del predetto status, dovrà richiederlo ex novo all'Agenzia delle Dogane competente per territorio[7].
Per quanto riguarda poi la dichiarazione di origine, ai sensi dell'art. 18 del protocollo Ceta, essa andrà apposta sulla fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione (ad es. la "packing list") seguendo le istruzioni di cui all'allegato 2 al protocollo Ceta e attenendosi al seguente testo: "l'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n...[8]] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (Ue o Canada, n.d.r.)".
Inoltre, l'allegato 5 del protocollo Ceta indica le regole di attribuzione dell'origine preferenziale specifiche per prodotto.
Per ulteriori indicazioni operative riguardo la tematica dell'origine in ambito Ceta, si consiglia la consultazione delle "Linee guida sulle regole di origine in ambito Ceta"[9].

Alla luce di quanto sopra, appare evidente come il nuovo assetto delle norme in tema di origine delineato dagli accordi di libero scambio di nuova generazione (Canada, Corea del Sud, ecc.) imponga agli operatori di modificare le proprie procedure aziendali interne, con particolare riguardo all'area contabile, amministrativa e logistica, senza infine trascurare una adeguata formazione del personale in tema di origine. Ciò evidentemente al fine di sfruttare al meglio tutti i vantaggi offerti dai predetti accordi ed evitare il rischio di possibili sanzioni da parte delle autorità doganali.

NOTE

1. Cfr. Avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L. 238 del 16 settembre 2017.
2. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L. 11 del 14 gennaio 2017.
3. Cfr. E. Fochesato, Origine preferenziale della merce: come beneficiare del dazio zero a destino, inquesta Rivista, n. 7, pag. 16.
4. Al riguardo, può essere utile consultare le "Linee guida Rex" predisposte dalla Commissione europea (in inglese) e reperibili al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/registered_exporter_system_rex_-_guidance_document_v1_en.pdf
5. Così come modificato dall'art. 2 del Reg. Ue n. 989/2017.
6. Si può pensare ad es. al caso in cui vi sia una spedizione di merce preferenziale da effettuarsi in tempi incompatibili con quelli previsti per lo svolgimento dell'audit.
7. Anche in questo caso, pare auspicabile che, in casi d'urgenza, l'Agenzia delle Dogane, provveda subito al rilascio dello status, riservandosi di effettuare la verifica in un momento successivo.
8. Il numero di autorizzazione doganale (per i titolari dello status di esportatore autorizzato) o di registrazione al sistema Rex va indicato solo per le spedizioni di valore superiore a 6.000 euro. Per le spedizioni entro tale limite, il campo va lasciato in bianco.
9. Reperibili al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ceta_guidance_en.pdf